

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AL PRODOTTO DENOMINATO "BLUE BUSINESS GUARD"

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE: AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA.

STATO MEMBRO DI REGISTRAZIONE: LUSSEMBURGO. COMPAGNIA OPERANTE IN ITALIA IN REGIME DI STABILIMENTO.
ISCRIZIONE ALL'ELENCO DELLE IMPRESE EU ABILITATE AD OPERARE IN REGIME DI STABILIMENTO N.: I00146

Il presente documento informativo pre-contrattuale fornisce una sintesi delle principali coperture ed esclusioni del Prodotto. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al Prodotto sono fornite in altri documenti (DIP aggiuntivo, condizioni e scheda e/o certificato di Polizza). Modifiche al Prodotto (ad esempio ulteriori coperture) non previste in detti documenti possono essere concordate con la Compagnia.

Che tipo di assicurazione è?

Polizza "claims made" a copertura delle perdite patrimoniali conseguenti a richieste di risarcimento, formulate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato durante il periodo di assicurazione o di osservazione (ove applicabile), in relazione ad atti illeciti commessi dall'assicurato nell'ambito della carica ricoperta.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Perdite patrimoniali derivanti o conseguenti a qualsiasi richiesta di risarcimento cagionata da un atto illecito dell'assicurato
- ✓ Perdite patrimoniali della società derivanti o conseguenti a qualsiasi richiesta di risarcimento cagionata da un atto illecito dell'assicurato
- ✓ Costi di indagine
- ✓ Spese per il ripristino della reputazione
- ✓ Perdite patrimoniali subite dal coniuge, dal convivente, dal legale rappresentante o dall'erede dell'assicurato, derivanti o conseguenti a qualsiasi richiesta di risarcimento cagionata da un atto illecito dell'assicurato
- ✓ Perdite patrimoniali conseguenti ad un atto illecito commesso dal rappresentante in società partecipate nello svolgimento del proprio incarico nell'ambito della società partecipata

La copertura è estesa:

- ✓ A qualsiasi società costituita dal contraente o della quale il contraente acquisisce direttamente o indirettamente il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile successivamente alla data di decorrenza del contratto
- ✓ Alle richieste di risarcimento relative ad errori nella gestione dei rapporti di lavoro
- ✓ Ai costi di difesa di emergenza
- ✓ Ai costi sostenuti in relazione a procedimenti di estradizione
- ✓ Alla responsabilità per illegittima costituzione societaria

(coperture principali)



Che cosa non è assicurato?

La copertura non opera quando le richieste di risarcimento siano riconducibili:

- ✗ Al conseguimento da parte dell'assicurato di un profitto o di un vantaggio cui non ha diritto
- ✗ Alla violazione dolosa di disposizione legislative
- ✗ A fatti o circostanze precedenti alla decorrenza del presente contratto dalle quali l'assicurato avrebbe potuto prevedere l'insorgere di una richiesta di risarcimento
- ✗ A danni a persone e/o a cose
- ✗ A responsabilità amministrativo/contabile

Sono escluse le perdite patrimoniali:

- ✗ Non risarcibili in base ad embargo e/o altre sanzioni
- ✗ Derivanti da Responsabilità Civile Professionale

(esclusioni principali)



Ci sono limiti di copertura?

- ! Massimale aggregato per tutte le richieste di risarcimento formulate per la prima volta durante la copertura e per i costi di difesa
- ! Franchigia assoluta, applicata una sola volta per tutte le richieste di risarcimento relative ad un unico atto illecito relativo al rapporto di lavoro e applicabile per i costi di difesa in base a quanto previsto dall'art. 1917 del codice civile
- ! Richieste di risarcimento avanzate prima e/o dopo il periodo di copertura o di osservazione (ove applicabile) e/o per atti illeciti commessi prima del periodo di retroattività (ove previsto)



Dove vale la copertura?

L'assicurazione vale nel territorio indicato nella scheda di polizza.



Che obblighi ho?

Obbligo di:

- pagamento del premio
- alla sottoscrizione del contratto, fornire alla Compagnia informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare
- nel corso del contratto, fornire alla Compagnia o all'intermediario informazioni in merito ai mutamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del codice civile
- alla sottoscrizione del contratto e successivamente, informare la Compagnia della esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio e, in caso di sinistro, darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 del codice civile
L'omesso avviso può comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo
- in caso di situazioni di crisi o di situazioni di crisi legate al prospetto, darne immediatamente avviso all'assicuratore
- in caso di richiesta di risarcimento, informare tempestivamente la Compagnia.
L'omesso o ritardato avviso possono comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo
- in caso di richiesta di risarcimento, collaborare con la Compagnia in base a quanto prescritto dal contratto
- in caso di richiesta di risarcimento, contestarla e predisporre le proprie difese
- comunicare le circostanze che potrebbero dare adito a richieste di risarcimento
- non fare ammissione o assumersi la responsabilità, stipulare accordi transattivi o prestare acquiescenza a sentenze o pagare somme senza il preventivo consenso dell'assicuratore.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato nelle periodicità indicate nel contratto all'assicuratore o all'intermediario da questi incaricato. Il premio è comprensivo delle imposte ed è interamente dovuto per tutta la durata del contratto secondo le modalità e i termini previsti dalla Scheda.



Quando comincia e quando finisce la copertura?

La copertura inizia dalle ore 24 del giorno indicato nella scheda se il premio o la prima rata del premio sono stati pagati; altrimenti inizia dalle ore 24 del giorno del pagamento ricevuto dagli Assicuratori. Se alle scadenze convenute i premi successivi non sono stati versati, l'assicurazione rimane sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo la scadenza, La copertura cessa alla data di scadenza indicata nella Scheda.



Come posso disdire la polizza?

In mancanza di disdetta con lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, la polizza è prorogata per un ulteriore anno e così successivamente.